



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15.03.2024

Oggetto: Adozione Regolamento Aziendale per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive

PDEL/2024/0421

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.03.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS Brotzu

SI NO

-
- VISTO** il CCNL triennio 2019–2021 dell'Area Sanità agli art. 27 e art. 89 nella parte riguardante le prestazioni aggiuntive;
- VISTO** il CCNL triennio 2019-2021 dell'Area Comparto Sanità;
- VISTO** l'Art.1 "Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica" della Legge 1/2002;
- VALUTATA** l'opportunità di regolamentare l'iter relativo all'autorizzazione, esecuzione e liquidazione dell'attività resa in regime di prestazioni aggiuntive;
- VISTO** il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** pertanto di dover adottare il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive di cui sopra;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- Di approvare il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive dell'ARNAS G. Brotzu, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART 1: Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione e l'effettuazione delle prestazioni orarie aggiuntive, le cui fonti normative risultano essere le seguenti:

- CCNL Area della Sanità 2019-2021
- CCNL Comparto Sanità 2019-2021
- D.L. 402/2001 convertito nella Legge 1/2002
- Legge 120/2007
- D.lgs 66/2003

L'istituto delle prestazioni aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (es. straordinario, turnazione, orario flessibile) e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale in relazione a contingenti e a critiche variazioni di attività delle Strutture afferenti.

Le prestazioni aggiuntive oggetto del presente Regolamento sono pertanto quelle necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza e alle stesse si potrà ricorrere nei seguenti casi:

- sussista carenza d'organico e l'impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti.
- sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard diriferimento regionale e nazionale.

Inoltre quando per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 27 del CCNL 2019/2021, fermo restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può



concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) fermo restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati

La Direzione aziendale si riserva di autorizzare le prestazioni aggiuntive in situazioni eccezionali di carenza di organico di fatto; a tal proposito a titolo meramente esemplificativo si cita l'ipotesi in cui il carico assistenziale supera le capacità di accoglienza del reparto per la presenza di un numero di ricoverati in esubero rispetto ai posti letto standard.

ART 2: Risorse

Le prestazioni aggiuntive sono di norma finanziate dal Bilancio aziendale, sui conti appositamente costituiti denominati "compensi alla dirigenza medica e veterinaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali", "compensi alla dirigenza sanitaria non medica per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali" e "compensi al comparto per acquisizione di prestazioni".

Per la realizzazione di specifiche finalità, le necessarie risorse possono inoltre essere assegnate dalla Regione Sardegna o dallo Stato (es. l'effettuazione di vaccini e/o *screening*, abbattimento liste).

La fonte di finanziamento di ogni attività aggiuntiva dovrà essere indicata nell'istanza di concessione, nel relativo provvedimento di autorizzazione ai fini dell'ordinata rendicontazione.

ART 3: Personale avente titolo

Le prestazioni aggiuntive possono essere rese esclusivamente dal personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, pienamente idoneo ed inquadrato nei seguenti profili e categorie:

- Dirigente Medico e Dirigente Sanitario, se a rapporto esclusivo
- Infermiere



- Infermiere Pediatrico
- Tecnico di Radiologia.

L'Azienda, si riserva di concordare con i Direttori di struttura complessa l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in conformità all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) laddove, in via subordinata, non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe a fronte delle necessità rappresentate dall'Azienda stessa.

L'attività resa ad integrazione di quella istituzionale dalle restanti categorie di personale non dirigente, che non possono eseguire prestazioni, potrà essere remunerata esclusivamente a titolo di straordinario, previa autorizzazione del Direttore di S.C o S.S.D che ne rispondono direttamente alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Art. 4: Reclutamento del personale

Il reclutamento del personale che partecipa alle attività aggiuntive deve avvenire previa esecuzione dei seguenti adempimenti al fine di assicurare la par condicio e la equa ripartizione delle prestazioni:

- informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dei profili professionali e/o discipline tramite pubblicazione sul sito aziendale;
- i dipendenti interessati all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive devono presentare domanda da inviare sempre a mezzo email, perentoriamente nei tempi e all'indirizzo che saranno indicati.
- la disponibilità del personale del Comparto ad effettuare prestazioni aggiuntive presso Strutture diverse da quella di assegnazione deve essere accordata previa valutazione del titolare dell'incarico di funzione, non dovendo in ogni caso arrecare disagi organizzativi all'interno della Struttura di assegnazione.

Art. 5: Divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive

E' vietata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale a tempo ridotto e assente dal lavoro nel corso della giornata per i seguenti motivi:



- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia;
- infortunio
- sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del 1° turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico. In particolare, il dipendente dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali.

Art. 6: Iter autorizzativo aziendale per l'attività in Prestazioni Aggiuntive

Le richieste di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive devono essere proposte dai Direttori di Struttura mediante inoltro di una specifica istanza alla Direzione Aziendale dell'ARNAS, quantificando i tipi e i volumi di prestazioni da rendere nonché l'impegno orario del personale coinvolto e le motivazioni per le quali sussiste l'esigenza di ricorrere a tale regime



La richiesta di autorizzazione all'esecuzione prestazioni aggiuntive dovrà indicare:

- la struttura richiedente,
- le motivazioni, finalità generali e descrizione sintetica delle attività;
- fonte di finanziamento (assegnazioni Regionali, Statali, Fondi della Comunità Europea, Bilancio Aziendale);
- modalità e tempistica nell'attuazione delle attività;
- dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore di struttura dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciononostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);
- indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza del personale;
- obiettivi e impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale coinvolta;
- indicazione del numero di ore;
- indicazione del numero di prestazioni da realizzare a fronte del numero di ore richieste.

L'autorizzazione alla realizzazione del progetto, accordata dalla Direzione deve essere formalizzata con una deliberazione aziendale.

Art. 7: Modalità di rilevazione e tariffe

Le prestazioni orarie aggiuntive sono rese al di fuori dell'impegno di servizio e si intendono rese in regime libero professionale.

Le ore effettuate devono essere obbligatoriamente registrate sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze mediante timbratura, in entrata ed in uscita, e devono essere obbligatoriamente causalizzate con utilizzo dello specifico codice di timbratura.

Le tariffe di remunerazione sono quelle di seguito indicate:

- personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia: Euro 30,00/ora lordi



omnicomprensivi, come da nota prot. 795 del 07.02.2012.

- personale Dirigente Medico e Dirigente Sanitario: euro 60 sino al 23/01/2024 e euro 80,00/ora lordi omnicomprensivi ai sensi dell'art. 89 c. 6 del suddetto CCNL 2019/2021 con decorrenza dal 24/01/2024.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 de CCNL Area Sanità l'importo di 80,00 euro è elevabile a 100,00 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 89 de CCNL Area Sanità la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda

Nell'applicazione ai sensi del comma 4 dell'art. 89 de CCNL area Sanità l'Azienda garantisce annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 – detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

Sono fatte salve diverse tariffe di remunerazione in caso di specifiche disposizioni normative.

Art. 8 Rendicontazione dell'attività

La rendicontazione, sottoscritta dal Direttore richiedente le prestazioni, deve indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo dell'attività aggiuntiva, l'elenco nominativo del personale che ha svolto orario aggiuntivo e del numero di ore da liquidare a ciascuno.

Possono essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario individuale mensile; in caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del debito orario maturato; in tal caso potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Art. 9: Controllo dell'attività

L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di



controllo.

In particolare il Direttore della Struttura unitamente, per quanto riguarda il comparto, ai Titolari di Incarico di Funzione, sono individuati come Responsabile della Realizzazione delle Prestazioni (RRP).

Detto RRP è tenuto, tra l'altro:

- al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal D. Lgs 66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- alla verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio istituzionale che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;
- alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dipendenti (che hanno prestato la propria disponibilità) e siano rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda,
- alla verifica del rispetto dei limiti di spesa preventivati nella delibera autorizzativa;
- a escludere dall'esecuzione delle prestazioni aggiuntive il personale non avente diritto;
- alla verifica che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato dall'Azienda e le prestazioni aggiuntive rese;
- alla verifica che permangano i presupposti autorizzativi delle prestazioni aggiuntive, prima che ne dispongano l'esecuzione e la relativa liquidazione;
- ad inviare il rendiconto delle prestazioni effettuate alla Direzione Unica di Presidio, per quanto riguarda la dirigenza, e ai Direttori delle Strutture Complesse Area Infermieristica Ostetrica Professioni e Area Professioni Tecniche Riabilitazione Prevenzione per quanto riguarda il comparto.

La Direzione Unica di Presidio e i Direttori dell'Area Infermieristiche e dell'Area Tecnica, confermata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, curano la trasmissione alla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali della rendicontazione delle prestazioni aggiuntive, dell'apposito riepilogo delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo, affinché si proceda alla liquidazione dei compensi per l'attività effettivamente svolta.



Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione da parte del Direttore Generale.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive a fronte delle istanze già acquisite prima dell'adozione del presente documento.

Il presente documento potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato qualora disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, ovvero assetti organizzativi aziendali sopravvenuti lo richiedano.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni vigenti.



NP/_____/_____

Al Direttore Generale
ARNAS Brotzu

RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Struttura _____

Responsabile Realizzazione Prestazioni _____

Motivazione: _____

Periodo di svolgimento: _____

Fonte di Finanziamento: _____

Personale:

Dirigenza medica disciplina: _____ ore mese _____

Dirigenza non medica - profilo: _____ ore mese _____

Infermieri - ore mese _____

TSRM - ore mese _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'utilizzo delle ore in regime di prestazioni aggiuntive avverrà solo in esito ad una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, e dopo avere utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);

In fede

Visto si concede

Il Direttore Generale



RICHIESTA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

STRUTTURA			
DELIBERAZIONE N.		ORE CONCESSE	
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI			
matricola	dipendente	Ore rese	Ore da liquidare
	TOTALE		

Si attesta l'assolvimento degli adempimenti di cui al Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive

Firma del RRP

Il Direttore Direzione Unica Sanitaria



RICHIESTA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

STRUTTURA			
DELIBERAZIONE N.		ORE CONCESSE	
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI			
matricola	dipendente	Ore rese	Ore da liquidare
TOTALE			

Si attesta l'assolvimento degli adempimenti di cui al Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive

Firma del RRP

Il Direttore dell'Area Infermieristiche e/o dell'Area Tecnica